

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

KOMISJA

POMOC PAŃSTWA — WŁOCHY

Pomoc państwa nr C 49/2006 (ex NN 65/2006) — Poste Italiane — BancoPosta

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu dystrybucji pocztowych produktów oszczędnościowych

Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 31/05)

Pismem z dnia 22 listopada 2006 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy.

Komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do innego środka pomocy, opisanego w piśmie następującym po niniejszym streszczeniu.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. pomocy państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State Aid II
State Aid Greffe
B-1049 Bruksela
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

TEKST STRESZCZENIA

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, wszelka bezprawnie przyznana pomoc może podlegać windykacji od jej beneficjenta.

1. ŚRODEK PODLEGAJĄCY OCENIE

Do środków podlegających ocenie zalicza się rzekome wyłączne prawo PI (*Poste Italiane*) do dystrybucji pocztowych produktów oszczędnościowych oraz odpowiednie wynagrodzenie wypłacane przez CDP (*Cassa Depositi e Prestiti*) na rzecz PI.

1.1. Oszczędności pocztowe

- (1) Artykuł 1 ust. 1 dekretu Ministerstwa Gospodarki i Finansów z 6 października 2004 r. ⁽¹⁾ (zwanego dalej „dekretem”) dotyczącego dekretu ustawodawczego nr 269 z 30 września 2003 r. definiuje oszczędności pocztowe jako gromadzenie środków finansowych wsparte gwarancją państwa, dokonywane przez CDP za pośrednictwem PI. W tym celu wykorzystywane są książeczki oszczędnościowe (*Libretti postali* — LP) oraz bony oszczędnościowe (*Buoni fruttiferi postali* — BFP).

⁽¹⁾ Opublikowany w G.U. nr 241 z 13.10.2004 r.

- (2) Artykuł 1 ust. 2 wspomnianego dekretu stanowi, że oszczędności pocztowe, tj. gromadzenie środków finansowych przez CDP za pośrednictwem PI, stanowią usługę w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI).

1.2. Wynagrodzenie wypłacane przez CDP z tytułu bonów BFP i książeczek LP

- (3) CDP wypłaca PI coroczne wynagrodzenie z tytułu dystrybucji bonów BFP i książeczek LP. Od 2000 r. wysokość wynagrodzenia oparta jest na kolejnych konwencjach.
- (4) W celu przygotowania nowej konwencji (na lata 2006–2008) firma [...] (*) dokonała w styczniu 2006 r. analizy porównawczej (zwanej dalej „analizą”) zmierzającej do określenia poziomu wynagrodzenia rynkowego CDP i PI z tytułu bonów BFP i książeczek LP. Włochy przekazały Komisji wyniki analizy w postaci załącznika do pisma z dnia 21 kwietnia 2006 r.
- (5) Metodologia badania opiera się na sześciu następujących po sobie etapach:
- wskazanie głównych cech charakterystycznych każdego produktu pocztowego,
 - wskazanie porównywalnego instrumentu finansowego dla każdego produktu pocztowego,
 - zdefiniowanie próbki referencyjnej,
 - wskazanie składnika gospodarczego celem dokonania porównania,
 - badanie wysokości stawki wynagrodzenia oraz
 - porównanie stawki wynagrodzenia ze stawką wypłacaną PI przez CDP.

1.3. Rzekome wyłączne prawo PI do dystrybucji pocztowych produktów oszczędnościowych

- (6) Według Włoch w latach 1993–2003 prawną podstawą dystrybucji bonów BFP i książeczek LP przez PI była ustawa 197/83 oraz dekret ustawodawczy 284/99. CDP uzyskała zezwolenie na korzystanie z usług innych operatorów niż PI w celu gromadzenia środków finansowych niezbędnych do realizacji zamierzonych zadań ⁽²⁾.
- (7) Od 2003 r., w którym doszło do przekształcenia CDP w publiczną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (SpA), art. 5 ust. 7 dekretu ustawodawczego nr 269 z dnia 30 września 2003 r. potwierdza, że w celu finansowania odrębnego obszaru działalności CDP może korzystać z obu pocztowych produktów oszczędnościowych „oraz funduszy pochodzących z emisji banknotów, udzielania pożyczek i prowadzenia innych transakcji finansowych, które mogą być objęte gwarancją państwa”.
- (8) Art. 2 dekretu stanowi także o możliwości finansowania działalności CDP poprzez emisję innych pocztowych produktów oszczędnościowych, prowadzenie innych transakcji, zawieranie umów na finansowanie i emisję obligacji, w tym obligacji objętych gwarancją państwa ⁽³⁾.

2. OCENA KOMISJI

2.1. Brak wyłącznych praw dystrybucji pocztowych produktów oszczędnościowych

- (9) Nie istnieje żadne wyłączne prawo dystrybucji.

2.2. Udział pomocy państwa w wynagrodzeniu wypłacanym z tytułu dystrybucji bonów BFP i książeczek LP

- (10) W 2002 r., mając na uwadze orzeczenie w sprawie Ferring ⁽⁴⁾, Komisja zdecydowała, że pomoc udzielana PI przez władze włoskie w latach 1959–1999 nie stanowiła pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, gdyż nie spowodowała nadmiernej rekompensaty dodatkowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania usług publicznych. Działalność PI w zakresie oszczędności pocztowych była objęta zakresem tej decyzji.

(*) Tajemnica handlowa

⁽²⁾ Art. 3 lit. d) ustawy 197/83 stanowi, że CDP może także finansować swoją działalność z funduszy pochodzących z emisji obligacji; art. 2 ust. 3 dekretu ustawodawczego 284/99 stanowi, że CDP może również finansować swoją działalność z funduszy pochodzących z produktów finansowych emitowanych przez banki i innych pośredników finansowych.

⁽³⁾ Gwarancja państwa udzielana jest za zgodą Dyrektora Generalnego Skarbu Państwa.

⁽⁴⁾ Sprawa C-53/00 Ferring S.A., Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2001 r.

- (11) Zostały spełnione trzy kryteria dotyczące: i) zasobów państwowych, ii) selektywności iii) wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi i zakłócenia konkurencyjności.
- (12) W kontekście kryterium korzyści metodologia analizy zmierzającej do określenia poziomu wynagrodzenia rynkowego CDP i PI z tytułu dystrybucji bonów BFP i książeczek LP jest odpowiednia i obowiązuje w okresie 2000–2006.
- (13) Na mocy dekretu z 6 października 2004 r. gromadzenie oszczędności pocztowych stanowi usługę w ogólnym interesie gospodarczym ⁽⁵⁾.
- (14) Należy przede wszystkim sprawdzić, czy rekompensata nie przekracza wysokości niezbędnej do pokrycia całości lub części kosztów poniesionych w związku z wywiązaniem się z obowiązku wykonywania usług publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów i zasadnej korzyści, natomiast (w przypadku braku procedury udzielania zamówień publicznych) wymagany poziom rekompensaty należy określić na podstawie analizy kosztów, które poniosłoby przeciętne przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i odpowiednio wyposażone w środki wykonywania usług w danym sektorze, przy uwzględnieniu związanych z nimi dochodów i zasadnych zysków uzyskanych z wypełnienia zobowiązania.

2.2.1 Książeczki oszczędnościowe (*Libretti postali*)

- (15) Coroczne wynagrodzenie wypłacane PI z tytułu książeczek LP w latach 2000–2005 nie stanowiło pomocy państwa.

2.2.2 Bony oszczędnościowe (*Buoni fruttiferi postali*)

Porównywalne produkty

- (16) Metodologia stosowana do oceny zgodności wynagrodzenia wypłacanego PI z tytułu bonów BFT z poziomem wynagrodzenia rynkowego wymaga znalezienia produktów porównywalnych dla różnych bonów.
- (17) Komisja pragnie wyrazić swoje wątpliwości dotyczące produktów porównywalnych, które mają zostać zastosowane przy ocenie zgodności wynagrodzenia za dystrybucję, wypłacanego PI z tytułu bonów BFP, z poziomem wynagrodzenia rynkowego.
- (18) Ponadto terminowe bony BFP nie zostały ujęte w analizie, gdyż emisja tych obligacji nie zostałaby wzięta pod uwagę. Jednak w celu zbadania poziomu wynagrodzenia wypłacanego PI od 2000 r. Komisja uznaje za konieczne poszerzenie zakresu analizy i objęcie nią terminowych bonów BFP.

Wynagrodzenie wypłacane PI z tytułu sprzedaży bonów BFP

- (19) Zdaniem Komisji stosowanie wskaźników wynagrodzenia opartych na średnich depozytach może nie być w pełni zasadne, gdyż Włochy nie wykazały, że główne koszty ponoszone przez PI w związku z zarządzaniem bonami BFP są związane z codzienną działalnością, obejmującą zarówno nabywanie, jak i refundację BFP. Główny czynnik generowania kosztów może być związany ze sprzedażą nowych bonów BFP. Potwierdza to fakt, że wynagrodzenie PI w dużej mierze zależy od rocznej wielkości sprzedaży.
- (20) Średni współczynnik wynagrodzenia na 2006 r. jest wyższy niż maksymalne wynagrodzenie z tytułu sprzedaży bonów BFP określone w analizie. Sytuacja ta wynika z faktu, że PI otrzymuje także dodatkowe wynagrodzenie za zarządzanie papierowymi i zdematerializowanymi bonami BFP oraz za produkcję papierowych obligacji (patrz poniżej).
- (21) Na obecnym etapie Komisja nie zna dokładnego składu i wartości różnego typu wynagrodzeń wypłacanych PI z tytułu bonów BFP od 2000 r.
- (22) ABI (*Associazione bancaria italiana*) określiło wartości prowizji od sprzedaży obligacji korporacyjnych w oparciu o szereg czynników, takich jak ocena emitenta, struktura emisji, sieć sprzedaży oraz stopień złożoności instrumentu. Wspomniano także wynagrodzenia wypłacane bankom z tytułu sprzedaży obligacji bankowych w imieniu stron trzecich.

⁽⁵⁾ Zdaniem Komisji kolejne porozumienia w sprawie wynagrodzenia zawarte między CDP a PI nie są równoważne powierzeniu usług w ogólnym interesie gospodarczym.

- (23) Zmiany cen obligacji w dniu emisji obligacji pocztowych mogą stanowić wskaźnik uzupełniający.
- (24) Współczynniki wynagrodzenia obliczone przez Komisję mieściłyby się raczej w górnym zakresie wynagrodzenia rynkowego określonego w analizie i na znacznie wyższym poziomie niż odpowiednie współczynniki oszacowane przez ABL. Z tego względu pojawia się ryzyko przedstawienia wynagrodzeń na poziomie wyższym od normalnego poziomu wynagrodzeń rynkowych.
- (25) Komisja nie w pełni rozumie, dlaczego porównywalne produkty określone na drugim etapie analizy nie są uwzględniane na etapie piątym, na którym ustalana jest wysokość wynagrodzenia, tzn. dla bonów BFP na 18 miesięcy — obligacje państwowe (BOT i CTZ) ⁽⁶⁾, a dla zwykłych i indeksowanych bonów BFP — średnio- lub długoterminowe euroobligacje ⁽⁷⁾.
- (26) Wreszcie, wydaje się, że dane przedstawione przez Włochy w piśmie z dnia 31 lipca 2006 r. obejmują bony BFP znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Gospodarki i Finansów (MGF), nie zaś bony, których wyłącznym posiadaczem jest CDP. Komisja wyraża wątpliwość, czy stawki wynagrodzenia związane z dystrybucją bonów BFP przez PI w imieniu CDP obejmują bony BFP znajdujące się w posiadaniu wyżej wspomnianego ministerstwa.

Wynagrodzenie wypłacane PI z tytułu zarządzania papierowymi bonami BFP oraz wkładu w koszty produkcji obligacji papierowych

- (27) Z tytułu zarządzania zwykłymi i terminowymi papierowymi bonami BFP przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto dokonywany jest przelew ustalonej kwoty wynagrodzenia z tytułu produkcji obligacji papierowych na rzecz PI. Władze włoskie nie podały szczegółowego uzasadnienia wysokości takich kwot w kontekście porównania rynkowego. Analiza wykazuje, że nie można znaleźć żadnego porównywalnego wynagrodzenia rynkowego, gdyż włoski rynek bankowy nie stosuje obecnie obligacji papierowych.
- (28) W związku z tym, na obecnym etapie Komisja napotkała poważne trudności podczas oceny, czy wynagrodzenie wypłacane przez CDP z tytułu produkcji i zarządzania papierowymi bonami BFP:
- spełnia trzecie i czwarte kryterium Altmark od 2004 r. oraz
 - było zgodne z poziomem wynagrodzenia rynkowego w latach 2000–2003.

2.3. Brak uzasadnienia prawnego pomocy państwa

- (29) Udzielenie jakiegokolwiek pomocy byłoby niezgodne z prawem.

2.4. Zgodność pomocy wypłacanej przez CDP z tytułu bonów BFP

Artykuł 87 ust. 2 i 3

- (30) W tym przypadku nie mają zastosowania żadne wyjątki określone w art. 87 ust. 2 i 3.

Art. 86 ust. 2

- (31) W celu oceny zgodności z Traktatem rekompensaty za świadczenie usług publicznych przyznanej PI, Komisja stosuje przepisy obowiązujące w momencie przyznania pomocy państwa PI ⁽⁸⁾.
- (32) Służby Komisji napotkały poważne trudności w ocenie zgodności wynagrodzeń wypłacanych przez CDP na rzecz PI z tytułu bonów BFP, jeśli wynagrodzenia te stanowiły pomoc państwa.

⁽⁶⁾ Ponadto analiza zakłada, że wynagrodzenie z tytułu bonów BFP na 18 miesięcy (od 0,35 % do 0,70 %) musi być wyższe niż z tytułu obligacji BOT i CTZ (0,30 % i 0,20 %), jednak nie wyjaśnia poziomu odpowiedniej różnicy.

⁽⁷⁾ W przypadku średnio- i długoterminowych euroobligacji wydaje się, że około 50 % próbek użytej w analizie nie stosuje żadnego wynagrodzenia z tytułu gromadzenia środków finansowych. Prawdopodobnie czynnik ten nie został wzięty pod uwagę.

⁽⁸⁾ Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz.U. C 297 z 29.11.2005, str. 4).

TEKST PISMA

„La Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura in oggetto, ha deciso di considerare che parte della misura non configuri aiuto di Stato e di avviare, per la parte restante, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 30 dicembre 2005 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) presentava denuncia alla Commissione per una serie di presunti benefici a favore delle attività bancarie di Poste Italiane SpA (PI)⁽⁹⁾, svolte tramite la divisione pienamente integrata Bancoposta.
- (2) Stando alla denuncia, PI godrebbe di un presunto diritto di collocamento “in esclusiva” dei prodotti finanziari del risparmio postale concesso da Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), e di una presunta sovracompensazione dei costi di collocamento. Un secondo vantaggio risulterebbe dall'esclusiva per tale servizio di collocamento: allontanare la clientela dagli omologhi prodotti bancari.
- (3) Con lettera del 7 febbraio 2006 la Commissione avanzava alcuni quesiti, nell'ambito in particolare del risparmio postale. Dopo aver chiesto proroga del termine di risposta, l'Italia ha replicato con lettera del 21 aprile 2006, protocollata il 24 aprile 2006. La Commissione ha poi chiesto ulteriori chiarimenti con lettera del 29 giugno 2006, cui l'Italia ha risposto con lettera del protocollata il 2 agosto 2006 e con lettera del 9 agosto 2006-31 luglio 2006 protocollata il 14 agosto 2006.
- (4) Il 30 marzo 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane e i rappresentanti di PI.
- (5) Il 20 aprile 2006 è stata inviata una lettera a ABI cui questa ha risposto con lettera dell'8 giugno 2006, protocollata il 14 giugno.

2. Attività di CDP e Poste Italiane/Bancoposta — Mercati interessati**2.1. Cassa Depositi e Prestiti**

- (6) La missione di CDP è favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale.
- (7) L'attività di CDP è incardinata in due distinti rami di azienda.
 - Il primo, denominato “gestione separata”, gestisce il finanziamento degli investimenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico. La raccolta del risparmio postale, garantito dallo Stato, rappresenta la maggiore fonte di provvista.
 - Il secondo ramo, denominato “gestione ordinaria”, è preposto al finanziamento di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Allo scopo, CDP potrà raccogliere fondi con l'emissione di titoli, l'assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato.
- (8) CDP è stata trasformata da amministrazione dello Stato in società per azioni a fine 2003. Da allora, nonostante il trasferimento di 30 % del suo capitale azionario a 65 fondazioni bancarie⁽¹⁰⁾, CDP rimane sotto il controllo dello Stato.

2.2. Poste Italiane

- (9) PI è il fornitore del servizio postale universale in Italia e adempie l'obbligo di servizio postale universale⁽¹¹⁾ ai sensi della normativa nazionale⁽¹²⁾ e dei regolamenti sul servizio postale universale. Attualmente i servizi finanziari in generale non sono compresi nel mandato di servizio di interesse economico generale affidato a PI.

⁽⁹⁾ Nella presente decisione con PI si intende Poste Italiane SpA e, ove applicabile, il suo predecessore (Ente Poste Italiane, il servizio postale pubblico, ecc.).

⁽¹⁰⁾ A norma dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, le azioni di CDP SpA sono attribuite allo Stato. Inoltre, le fondazioni ed altri soggetti pubblici o privati possono solo detenere quote complessivamente di minoranza del capitale di CDP SpA.

⁽¹¹⁾ Il servizio postale universale comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.

⁽¹²⁾ Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 pubblicato nella GU n. 182 del 5.8.1999, e decreto 17 aprile 2000 del ministero delle Comunicazioni pubblicato nella GU n. 102 del 4.5.2000.

- (10) Il Gruppo Poste Italiane, oltre a garantire il servizio universale postale, è in grado di offrire prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari su tutto il territorio nazionale. I dati principali per il 2005 sono ⁽¹³⁾:

Totale dipendenti (media annuale)	151 529
Aree territoriali	9
Filiali	140
Uffici postali	13 881

PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO POSTE ITALIANE

	<i>milioni di euro</i>
Ricavi totali	16 486,2
Ricavi delle vendite e prestazioni di cui:	15 207,9
— da Servizi Postali	5 207
— da Servizi Finanziari	4 001
— da Servizi Assicurativi	5 837
— da Altri Servizi	162
Altri ricavi	1 278
Utile netto	348,9

IL SETTORE POSTALE

	<i>volumi (n. pezzi)</i>
Prodotti e servizi	3 542 126 000
Corrispondenza (Posta Ordinaria, Prioritaria, Raccomandata, Assicurata, atti giudiziari, altra posta registrata)	1 892 195 000
Posta commerciale (Postatarget, cataloghi, posta non indirizzata, ecc.)	1 246 731 000
Periodici (stampe, gadget, libri, ecc.)	18 053 000
Comunicazioni elettroniche (telegrammi, fax, telex)	44 130 000
Corriere Espresso (Poste Italiane e Sda)	20 396 000
Pacchi	

IL RISPARMIO POSTALE

Libretti di risparmio, buoni fruttiferi e conti correnti postali: ammontare complessivo	267 636 milioni di euro
Polizze vita: importi sottoscritti	5 834 milioni di euro
Conto Bancoposta: numero di conti correnti in essere	4 583 000
Carta Postepay: numero carte emesse	1 700 000

- (11) Nel 2004 le attività finanziarie di PI hanno rappresentato il 42 % dei suoi ricavi totali (la percentuale più alta in Europa) ⁽¹⁴⁾.
- (12) Prima del dicembre 2003 PI era posseduta per il 100 % dallo Stato italiano.
- (13) Nel dicembre 2003 lo Stato italiano ha disposto il trasferimento di 35 % del capitale sociale di PI presso CDP. PI resta tuttavia un soggetto privato controllato dallo Stato.

⁽¹³⁾ Fonte: sito web PI; settembre 2006.

⁽¹⁴⁾ Cfr. lo studio di PriceWaterhouseCoopers *The Impact on Universal Service of the Full Market Accomplishment of the Postal Internal Market in 2009, Final Report*, maggio 2006.

Servizi postali

- (14) Stando a uno studio recente ⁽¹⁵⁾, il mercato postale italiano era relativamente aperto alla concorrenza prima dell'attuazione della prima direttiva postale ⁽¹⁶⁾. Operatori diversi da PI potevano già distribuire corrispondenza pubblicitaria indirizzata e posta ibrida. Inoltre, alcuni operatori postali locali erano attivi nella distribuzione di corrispondenza nell'ambito di un rapporto di subappalto con PI. Dopo l'attuazione della direttiva 97/67 sui servizi postali, le modalità di recapito della posta ibrida sono state fatte rientrare fra i servizi riservati, con la conseguente interruzione dei rapporti di subappalto. La posta transfrontaliera in entrata e in uscita fa integralmente parte dell'ambito riservato di PI. Dal 1° gennaio 2003 è stata recepita nella legislazione italiana la seconda direttiva postale ⁽¹⁷⁾ che prevede il pieno completamento del mercato postale interno entro il 1° gennaio 2009, con la limitazione dei prodotti riservati fino a 100 gr per la corrispondenza e al triplo della tariffa base della posta prioritaria. Inoltre, restano fra i servizi riservati le prestazioni di *back office* e il recapito della posta all'ingrosso. Il mercato postale è ora relativamente aperto *de jure*, essendo ormai liberalizzata la consegna della pubblicità diretta per corrispondenza. Le regole di ingresso non sono considerate severe ⁽¹⁸⁾.
- (15) Il 19 ottobre 2006 la Commissione ha adottato una proposta finalizzata alla completa apertura dei mercati postali dell'UE alla concorrenza entro il 2009, in linea con la scadenza fissata nell'attuale direttiva postale.

Servizi finanziari

- (16) Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 sono stati disciplinati i servizi di tipo bancario e finanziario esercitabili da PI, che costituiscono le attività di Bancoposta. Tali attività comprendono: raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; prestazione dei servizi di pagamento; intermediazione in cambi; promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; prestazione di alcuni servizi di investimento (negoiazione per conto terzi e collocamento e raccolta ordini, con l'esclusione quindi della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Viene escluso esplicitamente che Poste Italiane possa esercitare l'attività di finanziamento.
- (17) Bancoposta, che è una divisione commerciale integrata di PI, può essere considerata un istituto di risparmio e un intermediario finanziario. Pur non essendo una banca, si serve dei numerosi uffici postali di PI per il proprio funzionamento e per offrire prodotti bancari e finanziari.
- (18) I 13 881 sportelli postali, in media almeno uno per comune, che fanno di PI la più grande rete bancaria in Italia, sono da considerarsi un vantaggio piuttosto che un onere: ai loro costi provvedono essenzialmente i servizi finanziari, quindi non costituirebbero un onere per il fornitore del servizio universale. In un rapporto pubblicato nel 2004 l'agenzia di *rating* Fitch dichiara che PI possiede una capacità di raggiungere l'intera popolazione italiana che nessuna banca nazionale potrà eguagliare in un prossimo futuro ⁽¹⁹⁾. L'agenzia ritiene inoltre che PI abbia posto lo sviluppo dei servizi finanziari al centro della sua strategia.
- (19) PI offre un'ampia gamma di servizi finanziari concorrenti con quelli offerti dal sistema bancario:
- servizi di raccolta del risparmio diretta, indiretta e relativi impieghi;
 - servizi di pagamento;
 - collocamento di prodotti finanziari e di investimento.
- (20) Ai fini della presente decisione, l'elemento più rilevante riguarda gli strumenti di raccolta, in particolare del risparmio postale in quanto PI raccoglie fondi in nome e per conto di CDP collocando i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.
- (21) Negli ultimi anni, inoltre, PI ha sensibilmente ampliato la gamma degli strumenti di pagamento offerti alla propria clientela, affiancando a quelli tradizionali della sua operatività (bollettini postali e vaglia postali) anche gli strumenti un tempo tipicamente offerti dalle banche (carte di debito e di credito, bonifici, servizi di addebito in conto per il pagamento di bollette) ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁵⁾ *Development of competition in the European postal sector*, ECORYS-NEL, luglio 2005.

⁽¹⁶⁾ Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

⁽¹⁸⁾ *Development of competition in the European postal sector*, ECORYS-NEL, luglio 2005.

⁽¹⁹⁾ Fitchratings, rapporto speciale del 9.7.2004, *The European Regulated Mail Sector: Tomorrow's Deliveries*.

⁽²⁰⁾ In alcuni casi (carte di debito e servizi di addebito in conto per il pagamento di bollette) i servizi vengono prodotti dallo stesso operatore postale, mentre in altri l'offerta è resa possibile da accordi commerciali nei quali Bancoposta si pone quale distributore di servizi prodotti da terzi (operatori del settore bancario nel caso delle carte di credito).

- (22) Da ultimo, PI colloca i seguenti prodotti finanziari e di investimento:
- obbligazioni strutturate emesse da banche;
 - polizze assicurative emesse da Poste Vita ⁽²¹⁾;
 - fondi comuni di Bancoposta Fondi SGR, società di gestione patrimoniale ⁽²²⁾;
 - finanziamenti per conto terzi. Vengono offerti prestiti personali e mutui per conto di banche.

3. MISURE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE

- (23) Le misure oggetto di valutazione nella presente decisione sono il presunto diritto esclusivo di collocamento dei prodotti del risparmio postale riconosciuto a PI e la corrispondente remunerazione versata a PI da CDP.

3.1. Risparmio postale

- (24) Il decreto 6 ottobre 2004 ⁽²³⁾ del ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "decreto") relativo al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, definisce all'articolo 1, comma 1, il risparmio postale come "la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP SpA avvalendosi di Poste italiane SpA".
- (25) Secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto, il risparmio postale, ossia la raccolta di fondi effettuata da CDP per il tramite di PI, costituisce servizio di interesse economico generale.

Libretti postali

- (26) I libretti di risparmio postale sono strumenti di raccolta garantiti dallo Stato, e quindi a basso profilo di rischio. I libretti di risparmio postale si distinguono in libretti nominativi e libretti al portatore ⁽²⁴⁾. Fra le principali operazioni effettuate su libretto postale figurano i versamenti e i prelievi e l'accredito pensione. L'attuale rendimento è dell'1,40 % ⁽²⁵⁾. Gli interessi sono capitalizzati al 31 dicembre di ogni anno e sono soggetti a una ritenuta fiscale pari al 27 %.
- (27) I libretti non comportano alcuna spesa di apertura e di gestione.

Buoni fruttiferi postali

- (28) I buoni fruttiferi postali (BFP) sono strumenti di raccolta garantiti dallo Stato, e quindi a basso profilo di rischio. Si configurano come *one-coupon bond*, con incorporata un'opzione *put* di tipo americano che consente al risparmiatore di chiedere il rimborso, ad un prezzo prefissato, in qualunque momento della vita del buono. Gli interessi sono liquidati in un'unica soluzione al momento del rimborso e sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,5 %.
- (29) I buoni fruttiferi postali indicizzati introdotti a partire da ottobre 2003 garantiscono, oltre ad un tasso fisso annuale di rendimento determinato al momento dell'emissione, un premio a scadenza legato all'andamento di un indice azionario ⁽²⁶⁾ o all'inflazione.
- (30) I buoni a termine non sono più sottoscrivibili dal 2003 e avevano una durata massima di 7 anni.
- (31) I buoni a 18 mesi sono stati introdotti nel 2005 colmando la lacuna esistente per questa particolare durata.

⁽²¹⁾ Poste Vita SpA è posseduta da PI per il 100 %.

⁽²²⁾ Bancoposta Fondi SpA SGR è posseduta da PI per il 99 %.

⁽²³⁾ Pubblicato in GU n. 241 del 13 ottobre 2004.

⁽²⁴⁾ I libretti nominativi rappresentano il 99 % del totale (fonte: Bilancio 2004 di CDP).

⁽²⁵⁾ 1,65 % per i libretti speciali per minori di età.

⁽²⁶⁾ Dow Jones Euro Stoxx 50. Cfr. Bilancio 2004 di CDP.

- (32) Le quattro principali tipologie di buoni fruttiferi postali sono pertanto le seguenti:

Tabella 1

BFP	Durata massima	Stock CDP al 31.12.2005 (miliardi di EUR)
BFP ordinari	20 anni	50,4
BFP indicizzati a scadenza	7 anni	1,6
BFP 18 mesi	18 mesi	1,9
BFP a termine	7 anni	4,1

- (33) Poiché sono emessi a rubinetto, l'importo totale di ciascuna emissione non è stabilito in anticipo.
- (34) Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni fruttiferi postali e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissione e altri oneri a carico dei risparmiatori.

Consistenze della raccolta

- (35) Secondo ABI, gli importi detenuti dalle famiglie italiane nella forma di prodotti del risparmio postale e loro principali concorrenti sono:

Tabella 2

(miliardi EUR)		dic. 1999	dic. 2004
BFP	BFP ⁽¹⁾	113	160
	Titoli di Stato	126	203
	Fondi obbligazionari euro-governativi	156	160
Libretti	Libretti di risparmio postali	36	60
	Depositi a risparmio bancari	69	74

⁽¹⁾ Quando, nel 2003, CDP è stata trasformata in società per azioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze le ha trasferito parte dello stock BFP di più recente emissione (25 miliardi di euro).

3.2. Remunerazione da CDP per il collocamento dei BFP e dei libretti postali

- (36) Il decreto stabilisce, agli articoli 5 e 8, che il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi e libretti di risparmio postale deve allinearsi rispettivamente al costo equivalente dell'indebitamento e al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.
- (37) Stando ai bilanci di CDP, il costo medio della raccolta è stato del 2,6 % nel 2004 e del 2,3 % nel 2005. Lo *spread* attività fruttifere — passività onerose è stato del 2,2 % nel 2004 contro l'1,5 % nel 2005.
- (38) CDP corrisponde a PI una remunerazione annuale per l'attività di collocamento dei prodotti del risparmio postale, basata su convenzioni successive.
- (39) Secondo ABI, dalla relazione della Corte dei conti si evince che, al 31 dicembre 2001, la convenzione prevedeva:
- una remunerazione per sottoscrizioni di buoni postali fruttiferi pari al 2 %;
 - una remunerazione a scaglioni per la raccolta netta dei libretti;
 - per la partecipazione ai costi di produzione uno 0,551 % per le consistenze sui libretti e uno 0,033 % per le consistenze sui buoni postali fruttiferi;
 - una remunerazione per “il miglioramento del servizio” applicabile alle consistenze accertate al 31 dicembre 1998 pari allo 0,33 % per le consistenze sui libretti e allo 0,1 % per le consistenze sui buoni postali fruttiferi.

- (40) Nel 2003 è stata stipulata una nuova convenzione di durata triennale (2003-2005). Risulta che questa sia commisurata al conseguimento di obiettivi prefissati da CDP e che preveda:
- una remunerazione legata alla performance per il collocamento e la gestione dei libretti postali, pari allo 0,48 % — 0,90 % della giacenza media giornaliera;
 - per i BFP una remunerazione per l'attività di collocamento, per quella di gestione e per la partecipazione ai costi di produzione. La remunerazione del servizio di collocamento dei BFP è stata pari al [...] (*) % della raccolta annua; la remunerazione del servizio di gestione amministrativo-contabile dei BFP cartacei ordinari e a termine è stata dello [...] % del capitale medio annuo, e dello [...] % del capitale medio annuo per i BFP dematerializzati; il rimborso per la produzione di buoni cartacei è stato di [...] di euro l'anno.
- (41) Per preparare la nuova convenzione (2006-2008) è stato commissionato, nel gennaio 2006, uno studio di *benchmarking* a [...] (di seguito "lo studio") finalizzato a determinare la remunerazione di mercato CDP/PI per i prodotti del risparmio postale. Lo studio è stato trasmesso alla Commissione dalle autorità italiane in allegato alla lettera del 21 aprile 2006.
- (42) L'approccio metodologico dello studio si articola in sei fasi successive:
- i) individuazione delle caratteristiche dei prodotti del risparmio postale;
 - ii) identificazione di prodotti di raccolta simili ai prodotti del risparmio postale;
 - iii) identificazione del campione di riferimento su cui sviluppare l'analisi;
 - iv) identificazione delle componenti economiche considerate nell'analisi;
 - v) determinazione delle percentuali di remunerazione;
 - vi) confronto tra la remunerazione di mercato e la remunerazione di CDP a PI.
- (43) Seguono le principali conclusioni cui è giunto lo studio.
- Per i BFP a lungo termine, prodotti finanziari assimilabili sono le obbligazioni *corporate* con rating pari o superiore a BBB di *Standard&Poor's* e/o Baa2 di *Moody's*. Le commissioni di collocamento sono analizzate in base a due sottocategorie: da un lato le strutture *inflation-linked* per i BFP ordinari, dall'altro le strutture *equity-linked* per i BFP indicizzati.
 - Per i BFP a 18 mesi, prodotti finanziari assimilabili sono le obbligazioni *corporate* con rating pari o superiore a A- di *Standard&Poor's* e/o A3 di *Moody's*.
 - Per i libretti, prodotti finanziari assimilabili sono i libretti di deposito a risparmio bancari.
 - Il benchmark di mercato e la remunerazione che CDP e PI dovranno contemplare sono:

Tabella 3

(in %)		Benchmark		Remunerazione di PI
		Min	Max	
Libretti	remunerazione su giacenza media	1,10		[...]
BFP ordinari	remunerazione su importi collocati	1,35	3,05	[...] ⁽¹⁾
BFP indicizzati	remunerazione su importi collocati	1,80	3,45	[...] ⁽²⁾
BFP 18 mesi	remunerazione su importi collocati	0,48	1,25	[...]

⁽¹⁾ Tale percentuale di remunerazione è corrisposta in caso di raggiungimento dell'obiettivo di raccolta netta stabilito dalla convenzione. Se l'obiettivo non è raggiunto, la remunerazione è decurtata in funzione dei risultati di PI.

⁽²⁾ Vedi sopra.

(*) L'informazione è coperta dal segreto d'ufficio.

- (44) Lo studio riporta inoltre che:
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta netta dei libretti e dei BFP, è prevista una riduzione della remunerazione di PI;
 - è prevista una remunerazione dell'attività di gestione dello [...] % sui capitali medi annui per i buoni cartacei, e dello [...] % sui capitali medi annui per i buoni dematerializzati; il rimborso forfetario per la produzione di buoni cartacei è di [...] di euro l'anno.
- (45) Secondo l'Italia, la remunerazione da CDP per il collocamento del risparmio postale è stata la seguente:

Tabella 4

Remunerazione (Mio EUR)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Libretti	529	387	511	456	538	558	606
BFP	309	439	316	452	474	600	550
Totale	838	826	827	908	1 012	1 158	1 156
Giacenza media	154 589	167 321	181 210	194 364	210 720	226 690	239 909
Remunerazione %	0,54 %	0,49 %	0,46 %	0,47 %	0,48 %	0,51 %	0,48 %

(*) dati previsionali

- (46) Stando ai bilanci di CDP, la commissione corrisposta a PI varia in larga misura in funzione dei volumi di raccolta e consente a CDP di mantenere un'eccezionale flessibilità operativa e una struttura di costi estremamente snella.
- (47) ABI ritiene che PI venga remunerata in misura superiore:
- alle commissioni fissate *ex lege* per il collocamento dei titoli di Stato;
 - alle commissioni ottenute dalle banche per il collocamento di obbligazioni emesse da terzi.
- Ciò rappresenterebbe un aiuto di Stato a danno delle banche, le quali potrebbero prestare lo stesso servizio a condizioni migliori con minori oneri a carico dello Stato.
- (48) Inoltre, secondo ABI le commissioni per il collocamento di *corporate bonds* variano da 0,5 % a 6 % e dipendono da una molteplicità di fattori quali, ad esempio, il *rating* dell'emittente, la struttura dell'emissione, la rete di collocamento, il grado di complessità del titolo. Le commissioni richieste dalle banche per il collocamento per conto terzi di obbligazioni bancarie sono pari, in media, all'1/1,5 % dell'ammontare collocato.

3.3. Presunta concessione a PI del diritto esclusivo di collocamento dei prodotti del risparmio postale

- (49) ABI ritiene che fino alla privatizzazione di CDP nel 2003, l'attività di collocamento svolta da PI è stata consentita in esclusiva da un soggetto pubblico a uno privato senza alcuna procedura di evidenza pubblica, in violazione dei principi di libera concorrenza. Oggi viene concessa in esclusiva da un soggetto privato controllato dallo Stato (CDP) a un altro soggetto privato controllato dallo Stato e da CDP.

- (50) Secondo le autorità italiane, la base giuridica per la concessione a PI del servizio di collocamento dei BFP e dei libretti era costituita, nel periodo 1993-2003, dalla legge 197/83 e dal decreto legislativo 284/99. CDP era autorizzata ad avvalersi di operatori diversi da PI per la raccolta delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni ⁽²⁷⁾.
- (51) Dal 2003, con la trasformazione di CDP in società per azioni, il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 conferma all'articolo 5, comma 7, che CDP finanzia le attività della sua gestione separata utilizzando sia i prodotti del risparmio postale sia "fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato".
- (52) Inoltre, a norma dell'articolo 2 del decreto 6 ottobre 2004 CDP è autorizzata, per il reperimento delle risorse necessarie, ad emettere altri prodotti del risparmio postale, nonché ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato ⁽²⁸⁾.
- (53) L'Italia ha confermato che nessuna banca o intermediario finanziario ha mai espresso a CDP la volontà di collocare prodotti finanziari emessi dalla stessa CDP.

4. VALUTAZIONE

- (54) Nel 2002, vista la sentenza Ferrino ⁽²⁹⁾, la Commissione ha deciso che il sostegno fornito dal governo italiano a PI per il periodo 1959-1999 non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non avendo dato luogo a sovracompensazioni dei costi netti supplementari della missione di servizio universale affidata alla società ⁽³⁰⁾. Le attività di risparmio postale di PI rientravano nell'ambito di quella decisione.

4.1. Assenza di diritto esclusivo di collocamento

- (55) Il quadro giuridico applicabile a CDP, esposto alla sezione 3.3 della presente decisione, non sancisce nessun diritto esclusivo di collocamento *de jure*.
- (56) ABI, cui sono stati inviati quesiti al riguardo con lettera del 20 aprile, non ha risposto alle argomentazioni esposte dalla Commissione.
- (57) Inoltre, ad oggi non risulta che nessun operatore diverso da PI abbia mai espresso la volontà di collocare prodotti finanziari per nome e per conto della CDP, né che alcuna richiesta di terzi sia rimasta insoddisfatta.
- (58) È indubbio tuttavia che CDP si sia avvalsa soltanto di PI per la raccolta di risorse finanziarie, nell'ambito di convenzioni successive stipulate tra i due soggetti. Essendo ovvio il vantaggio di CDP nel servirsi di Poste per la raccolta fondi, vista soprattutto l'estensione geografica della rete, la questione residua che la Commissione deve elucidare è se la remunerazione corrisposta a PI sia o meno conforme al mercato.

4.2. Aiuto pubblico nella remunerazione per il collocamento dei BFP e dei libretti postali

- (59) Per stabilire se una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, la Commissione deve valutare se l'aiuto:
- è concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse statali;
 - conferisce un vantaggio economico;
 - può falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni;
 - incide sugli scambi fra Stati membri.

⁽²⁷⁾ L'articolo 3, lettera d) della legge 197/83 stabilisce che CDP per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza anche i fondi provenienti dall'emissione di titoli; l'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 284/99 stabilisce che CDP può inoltre avvalersi di banche e di intermediari finanziari autorizzati per il collocamento di prodotti finanziari.

⁽²⁸⁾ La garanzia dello Stato è concessa previa autorizzazione rilasciata con decreto del direttore generale del Tesoro.

⁽²⁹⁾ Causa C-53/00 Ferring S.A., sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001.

⁽³⁰⁾ GUL 282 del 19.10.2002.

- (60) I BFP e i libretti richiedono un'analisi separata in quanto sussistono differenze nella valutazione in relazione al criterio del vantaggio. L'analisi degli altri tre criteri può invece essere svolta congiuntamente per entrambi i prodotti.

4.2.1. **Risorse statali, selettività, incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza**

Risorse statali

- (61) Per configurare aiuto di Stato, i vantaggi devono essere imputabili allo Stato e concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali.
- (62) La remunerazione è a carico di CDP, che è un operatore controllato dallo Stato, e si fonda su specifiche leggi e decreti applicabili a CDP e al risparmio postale, e su convenzioni tra CDP e PI.
- (63) Pertanto, nel presente caso ricorrono entrambe le condizioni cumulative citate sopra. Le remunerazioni corrisposte a PI/Bancoposta gravano su risorse statali.

Selettività

- (64) L'articolo 87, paragrafo 1, vieta gli aiuti che "favoriscano talune imprese o talune produzioni", cioè gli aiuti selettivi.
- (65) La remunerazione per il collocamento del risparmio postale è limitata a PI, quindi è selettiva.

Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

- (66) L'articolo 87, paragrafo 1, vieta anche gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza.
- (67) Nel valutare tali due condizioni, la Commissione non è tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri o un'effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se gli aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza⁽³¹⁾. Allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto.
- (68) Non è necessario che PI partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, l'attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre, il rafforzamento di un'impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può metterla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro.
- (69) Come indicato nella sezione 2 della presente decisione "Attività di CDP e Poste Italiane/Bancoposta — Mercati interessati", nel settore postale italiano esisteva una certa concorrenza anche prima della graduale liberalizzazione promossa dalla normativa comunitaria.
- (70) È noto che la principale sfida per gli operatori del settore postale pubblico europeo è l'incremento della pressione concorrenziale in tutti i segmenti di mercato — corrispondenza, pacchi e corriere espresso. Mentre i mercati dei pacchi e del corriere espresso sono aperti alla concorrenza da decenni, nel segmento della corrispondenza i monopoli legali hanno fortemente ostacolato lo sviluppo della concorrenza. Secondo le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori postali pubblici la concorrenza nei segmenti pacchi e corriere espresso è notevole tanto sul piano nazionale che internazionale, mentre nel segmento della corrispondenza è appena emergente⁽³²⁾.
- (71) In particolare, i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l'utenza commerciale e i servizi logistici sono stati sviluppati in Italia da imprese private, alcune delle quali, come TNT e DHL, con sede in altri Stati membri. Da un rapporto pubblicato nel 2004 dalla Commissione⁽³³⁾ emerge che alcuni operatori postali (*Royal Mail* nel Regno Unito, *TPG* nei Paesi Bassi, *Deutsche Post* in Germania e *La Poste* in Francia) hanno acquisito imprese basate in Italia, attive nei servizi postali.

⁽³¹⁾ Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97 *Repubblica italiana contro Commissione*, Racc. 2004 pagina I-0367, punto 44.

⁽³²⁾ Rapporto *The Evolution of the Regulatory Model for European Postal Services* di WIK Consult, luglio 2005.

⁽³³⁾ Rapporto *Main developments in the European Postal Sector* di WI Consult, luglio 2004. Cfr. tabella 5.1.6 "Distribuzione geografica e area commerciale dei Big Four (1998 e precedenti, fino al giugno 2004)".

- (72) Relativamente ai servizi finanziari, la Commissione ricorda che il settore bancario è aperto alla concorrenza da molti anni. La progressiva liberalizzazione ha sviluppato la concorrenza cui aveva probabilmente già dato il via la libera circolazione dei capitali prevista dal trattato CE.
- (73) Inoltre, come si è già visto nel precedente caso di aiuti di Stato relativo all'Ente Poste Italiane/PI⁽³⁴⁾, PI compete con operatori bancari e finanziari che offrono servizi finanziari in larga misura sostituibili ai suoi prodotti. Soprattutto distribuendo prodotti finanziaria, PI compete con banche e broker assicurativi. Oltre a ciò, negli ultimi anni PI/Bancoposta ha sensibilmente ampliato la gamma degli strumenti di pagamento offerti alla propria clientela, affiancando a quelli tradizionali della sua operatività (bollettini postali e vaglia postali) anche gli strumenti un tempo tipicamente offerti dalle banche (carte di debito e di credito, bonifici, servizi di addebito in conto per il pagamento di bollette). In alcuni casi (carte di debito e servizi di addebito in conto) il servizio è fornito direttamente da Bancoposta; in altri Bancoposta si pone quale distributore di servizi prodotti da terzi (operatori del settore bancario nel caso delle carte di credito). Questi sviluppi hanno aumentato la sostituibilità fra i servizi finanziari di PI e quelli offerti dagli operatori del settore bancario.
- (74) Diverse banche, di vari Stati membri, operano in Italia direttamente, attraverso filiali o uffici di rappresentanza, oppure indirettamente, controllando banche ed enti finanziari con sede in Italia. Le operazioni transfrontaliere di capitale che hanno di recente coinvolto banche italiane come Antonveneta e BNL confermano questa situazione.
- (75) La Commissione ritiene inoltre che la misura ostacoli l'entrata nel mercato italiano di imprese stabilite in altri Stati membri.
- (76) Per concludere, esistono scambi tra gli Stati membri nel settore dei servizi postali e finanziari. La remunerazione per il collocamento dei prodotti del risparmio postale corrisposta a PI ne rafforzano la posizione rispetto ai concorrenti postali o bancari negli scambi intracomunitari. Di conseguenza, la misura può falsare la concorrenza tra imprese e gli scambi tra Stati membri.

4.2.2. *Vantaggio economico*

- (77) Per configurare aiuto di Stato, la misura deve favorire le imprese beneficiarie.
- (78) La Commissione ritiene che l'approccio metodologico dello studio, finalizzato a determinare la remunerazione di mercato CDP/PI per il collocamento del risparmio postale, è appropriato e applicabile al periodo 2000-2006.
- (79) Per effetto del decreto 6 ottobre 2004, la raccolta del risparmio postale è diventata servizio di interesse economico generale⁽³⁵⁾.
- (80) Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽³⁶⁾ che, affinché una compensazione degli obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono ricorrere talune condizioni.
- (81) Nella sentenza *Altmark*, la Corte ha precisato le condizioni alle quali una compensazione degli obblighi di servizio pubblico può non costituire aiuto di Stato:
- In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.
 - (...) In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente (...).
 - (...) In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento (...).

⁽³⁴⁾ Decisione del 12.3.2002 nella causa C 47/98 (GU C 282 del 19.10.2002, pag. 29).

⁽³⁵⁾ La Commissione non ritiene che le convenzioni successive tra CDP e PI equivalgano al conferimento di un servizio di interesse economico generale.

⁽³⁶⁾ Sentenza nella causa C-280/00 *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, Racc. 2003 pagina I-07747, e cause riunite C-34/01 a C-38/01 *Enirisorse SpA contro Ministero delle Finanze*, Racc. 2003 pagina I-14243.

- (...) In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
- (82) Quando sussistono le quattro condizioni, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato e quindi non si applicano gli articoli 87, paragrafo 1, e 88 del trattato. Se gli Stati membri non rispettano questi criteri e ricorrono invece i criteri generali di applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la compensazione costituisce aiuto di Stato e, quindi, deve essere notificata a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.
- (83) La Commissione ritiene che PI, impresa beneficiaria, debba assolvere obblighi di servizio pubblico e che tali obblighi siano definiti in modo chiaro. I parametri sulla cui base è calcolata la compensazione sono stati definiti previamente in modo obiettivo e trasparente, in particolare con le convenzioni tra CDP e PI.
- (84) Resta da verificare se la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dagli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole; inoltre, mancando una procedura di appalto pubblico, occorre determinare il livello della necessaria compensazione sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e provvista dei mezzi adeguati, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

4.2.2.1. Libretti postali

- (85) La remunerazione corrisposta a PI per il collocamento dei libretti postali è la seguente:

Tabella 5

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (*)
Remunerazione (Mio EUR)	529	387	511	456	538	558	[...]
Giacenza media stimata (**)	37 668	42 180	47 205	51 312	56 921	62 769	[...]
Remunerazione %	1,40 %	0,92 %	1,08 %	0,89 %	0,95 %	0,89 %	[...] %

(*) dati revisionali

(**) La giacenza media stimata si ricava dalla giacenza media totale del risparmio postale e dal saldo degli esercizi N e N-1 (eccetto per il 2000). Analizzare i dati sulla base delle giacenze medie, anziché della raccolta annua, ha senso nella misura in cui i costi di collocamento/gestione dei libretti consistono principalmente nel garantire la gestione dei flussi dei versamenti e dei prelievi.

- (86) Quanto alla definizione del prodotto simile usata nello studio, ABI, richiesto per iscritto, non ha contestato la pertinenza del termine di confronto individuato dallo studio: i libretti di deposito a risparmio bancari. ABI si è limitata a evidenziare una differenza riguardante la garanzia offerta al risparmiatore, visto che sui libretti postali vige una garanzia dello Stato mentre sui depositi a risparmio bancari vi è la garanzia di un fondo dedicato nella misura massima di 103 291 EUR. La Commissione ritiene che la differenza non sia sostanziale per il risparmiatore.
- (87) La Commissione ha comparato le caratteristiche di entrambi i libretti e condivide la conclusione per cui i libretti di deposito a risparmio bancari sono uno strumento finanziario assimilabile ai libretti postali.
- (88) Non risultando disponibili informazioni che permettano di identificare i costi relativi al collocamento dei prodotti finanziari simili, cioè i libretti di deposito a risparmio bancari, è necessario servirsi di una proxy. Lo *spread* tra tasso di interesse corrisposto alla clientela sulla giacenza del libretto (tasso passivo) e tasso di remunerazione della raccolta (tasso attivo) ⁽³⁷⁾ è una proxy appropriata per identificare i costi relativi al collocamento dei depositi a risparmio, posto che la struttura tra CDP e PI è assimilabile a quanto avviene nel settore bancario tra struttura centrale (fabbrica del prodotto di investimento/risparmio) e la filiale (rete distributiva) che svolge attività di raccolta/collocamento.

⁽³⁷⁾ Utilizzando l'Euribor a 6 mesi, o tasso analogo, è un tasso attivo prudenziale, specie in relazione al rischio di liquidità connesso ai libretti di risparmio postale.

(89) La serie storica di ricavi da *spread* è la seguente ⁽³⁸⁾:

Tabella 6

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1,90 %	1,59 %	1,36 %	1,10 %	1,10 %	1,25 %	n.d.

- (90) Lo *spread* relativo ai libretti bancari è superiore alla percentuale di remunerazione per il collocamento dei libretti postali corrisposta a PI. Di conseguenza, la remunerazione corrisposta a PI è conforme al mercato.
- (91) La remunerazione di mercato così individuata è una stima appropriata del livello dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.
- (92) Per concludere, dall'attuazione del servizio di interesse economico generale nel 2004 i quattro criteri della sentenza Altmark sono rispettati. Le remunerazioni annue riconosciute a PI sui libretti postali nel 2004 e nel 2005 non costituiscono aiuti di Stato.
- (93) Nel periodo antecedente al conferimento a PI e CDP del servizio di interesse economico generale, le remunerazioni annue riconosciute a PI erano conformi al mercato. Non essendovi vantaggio a favore di PI, neanche tali remunerazioni configurano aiuto di Stato.

4.2.2.2. Buoni fruttiferi postali

Prodotti similari

- (94) L'approccio metodologico utilizzato per valutare la conformità al mercato della remunerazione corrisposta a PI per i BFP impone di identificare prodotti assimilabili ai vari BFP. La situazione al riguardo è la seguente:

Tabella 7

Prodotto	Prodotto simile secondo lo studio	Prodotto simile ABI	Osservazioni
BFP ordinari	Obbligazioni <i>corporate</i> con <i>rating</i> pari o superiore a BBB di S&P e/o Baa2 di Moody's; obbligazioni strutturate <i>inflation linked</i>	Buoni del Tesoro Pluriennali — BTP; Fondi comuni di investimento aperti euro-governativi	Secondo lo studio, i BTP, pur presentando caratteristiche simili ai BFP in termini di rischio e durata, non sono titoli strutturati (contrariamente ai BFP che contengono un'opzione <i>put</i>). Secondo ABI le obbligazioni strutturate hanno rendimento e rischio superiori ai BFP (che sono prodotti tipicamente <i>vanilla plain</i> e assistiti dalla garanzia dello Stato).
BFP Indicizzati	Obbligazioni <i>corporate</i> con <i>rating</i> pari o superiore a BBB di S&P e/o Baa2 di Moody's; obbligazioni strutturate <i>equity linked</i>	Buoni del Tesoro Pluriennali — BTP; Fondi comuni di investimento aperti euro-governativi	
BFP 18 mesi	Obbligazioni <i>corporate</i> con <i>rating</i> pari o superiore a A- di S&P e/o A3 di Moody's.	Buoni Ordinari del Tesoro — BOT	Secondo lo studio, la loro remunerazione deve essere superiore rispetto a quella sui titoli di Stato a breve termine (BOT e CTZ), non avendo un'opzione <i>put</i> ed essendo negoziabili su un mercato secondario.

- (95) Di fronte alla diversità delle analisi elaborate da ABI e dalle autorità italiane e alla difficoltà tecnica della valutazione in questione, la Commissione non può non esprimere dubbi sui prodotti simili pertinenti per determinare la conformità al mercato della remunerazione corrisposta a PI per il collocamento dei BFP.

⁽³⁸⁾ La tabella riporta le percentuali minime comunicate dall'Italia provenienti da varie fonti.

- (96) Inoltre, lo studio non cita i BFP a termine poiché tali titoli non sarebbero più sottoscrivibili. Tuttavia, ai fini dell'analisi delle remunerazioni corrisposte a PI dal 2000, la Commissione ritiene necessario ampliare l'ambito dello studio e ricomprendere anche i BFP a termine.

Remunerazione di PI per il collocamento dei BFP

- (97) La Commissione ritiene che usare percentuali di remunerazione basate sulle giacenze medie, come fa l'Italia nella lettera del 31 luglio 2006 (vedi tabella 4), può non essere del tutto rilevante in quanto l'Italia non ha dimostrato che i costi principali sostenuti da PI per la gestione dei BFP sono connessi a operazioni quotidiane, comprendenti sia la sottoscrizione che il rimborso dei buoni. Il principale *driver* di costo potrebbe essere correlato al collocamento di nuovi BFP. Il fatto che la remunerazione di PI dipenda in larga misura dalla raccolta annua corrobora questa ipotesi.
- (98) Se si dovessero confrontare le remunerazioni totali da CDP con la raccolta annua dei BFP, la Commissione otterrebbe le seguenti percentuali:

Tabella 8

	2004	2005	2006 (*)
Raccolta (Mio EUR)	15 637	20 560	19 300
Remunerazione media	3,03 %	2,92 %	2,85 %

(*) dati previsionali

- (99) La remunerazione media per il 2006 supera il [...], identificato dallo studio come remunerazione massima per l'attività di collocamento dei BFP. Ciò dipende dal fatto che PI percepisce anche commissioni per le attività di gestione dei buoni cartacei e buoni dematerializzati, e per la produzione di buoni cartacei (vedi *infra*).
- (100) A questo stadio non sono noti alla Commissione né la precisa composizione delle varie remunerazioni di PI per il collocamento dei BFP dal 2000, né i loro valori esatti.
- (101) La Commissione rileva che, secondo ABI, le commissioni per il collocamento di *corporate bonds* variano da 0,5 % a 6 % e dipendono da una molteplicità di fattori quali il *rating* dell'emittente, la struttura dell'emissione, la rete di collocamento, il grado di complessità del titolo. Le commissioni richieste dalle banche per il collocamento per conto terzi di obbligazioni bancarie sono pari, in media, all'1/1,5 % dell'ammontare collocato.
- (102) L'andamento dei prezzi delle obbligazioni alla data di emissione dei titoli postali può costituire un indicatore complementare.
- (103) Le percentuali calcolate dalla Commissione si situerebbero piuttosto nella fascia alta della remunerazione di mercato identificata dallo studio, e nettamente al di sopra delle percentuali evocate da ABI. Il rischio che le remunerazioni risultino superiori alle normali condizioni di mercato è pertanto reale.
- (104) La Commissione ha difficoltà a capire perché nella quinta fase dello studio, quella in cui è determinata la percentuale di remunerazione, non si tenga conto dei prodotti simili identificati nella seconda fase: per i BFP a 18 mesi, i titoli di Stato a breve termine (BOT e CTZ) ⁽³⁹⁾; per i BFP ordinari e indicizzati, i Fondi obbligazionari euro-governativi a medio/lungo termine ⁽⁴⁰⁾.
- (105) Da ultimo, i dati comunicati dall'Italia con lettera del 31 luglio 2006 sembrano includere i BFP detenuti dal ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e non quelli detenuti soltanto da CDP (vedi tabella 4). La Commissione dubita che nella remunerazione di PI relativa al collocamento dei BFP per nome e per conto della CDP possano rientrare i buoni fruttiferi postali detenuti dal citato ministero.
- (106) Per concludere, è assai difficile per la Commissione stabilire, a questo stadio, se la remunerazione corrisposta da CDP per il collocamento dei BFP:
- rispetta il terzo e il quarto criterio della sentenza Altmark dal 2004, e
 - era conforme al mercato nel periodo 2000-2003.

⁽³⁹⁾ Inoltre, sebbene lo studio affermi che i BFP 18 mesi dovrebbero avere una remunerazione (0,35 %-0,70 %) superiore a BOT e CTZ (0,30 % e 0,20 %), non vengono spiegate le ragioni di questa differenza.

⁽⁴⁰⁾ Per i fondi obbligazionari euro-governativi a m/l termine, risulta che circa il 50 % del campione di riferimento non applichi alcuna commissione di sottoscrizione, aspetto del quale non sembra si sia tenuto conto.

Remunerazione di PI per la gestione dei BFP cartacei e contributo ai costi di produzione di buoni cartacei

- (107) Un'ulteriore remunerazione sarebbe prevista per la gestione dei BFP cartacei ordinari e a termine, pari allo [...] % del capitale medio annuo. Inoltre, sarebbe trasferito a PI un rimborso forfetario per la produzione di buoni cartacei. I valori 2006 previsti per queste due attività sono rispettivamente [...] e [...] di euro. Le autorità italiane non presentano giustificazioni dettagliate di questi importi in termini di confronto di mercato e lo studio afferma che non è stato possibile sviluppare analisi comparative sul mercato bancario italiano in quanto la quasi totalità degli strumenti finanziari risulta essere dematerializzata.
- (108) Di conseguenza è assai difficile per la Commissione stabilire, a questo stadio, se la remunerazione corrisposta da CDP per la produzione e la gestione di BFP cartacei:
- i) rispetta il terzo e il quarto criterio della sentenza Altmark dal 2004, e
 - ii) era conforme al mercato nel periodo 2000-2003.

4.3. Illegittimità dell'aiuto

- (109) Se la remunerazione corrisposta da CDP per il collocamento dei BFP (comprese la gestione e la produzione di buoni cartacei) generasse aiuti, questi sarebbero illegali in quanto sarebbero stati erogati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

4.4. Compatibilità dell'aiuto concesso da CDP per i buoni fruttiferi postali

Articolo 87, paragrafi 2 e 3

- (110) La remunerazione da CDP per il collocamento dei BFP (comprese la gestione e la produzione di buoni cartacei) potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, pertanto è necessario stabilire se sia compatibile con il mercato comune in virtù delle eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.
- (111) Nel presente caso non risulta applicarsi nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, poiché la misura non è finalizzata agli obiettivi ivi contemplati.
- (112) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Poiché la misura in questione è un aiuto singolo ⁽⁴¹⁾ che interessa l'intero territorio italiano e pertanto non persegue un obiettivo regionale, non è connesso a un investimento e non è decrescente, la richiamata disposizione non si applica.
- (113) Per quanto riguarda le eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dell'Italia, né è destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
- (114) Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per cui possono considerarsi compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, la misura in esame non comporta investimenti né creazione di lavoro e costituisce un aiuto al funzionamento. Stando alla prassi costante della Commissione, non si può considerare che un siffatto aiuto agevoli lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

Articolo 86, paragrafo 2

- (115) La Commissione ricorda che il risparmio postale, la raccolta cioè di fondi effettuata da CDP avvalendosi di PI anche sotto forma di buoni fruttiferi postali, costituisce servizio di interesse economico generale dal 2004.
- (116) Per valutare la compatibilità con il trattato della compensazione concessa a PI, la Commissione applica le disposizioni in vigore al momento dell'aiuto ⁽⁴²⁾.

⁽⁴¹⁾ Vedi il punto 2 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998).

⁽⁴²⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

- (117) Nella comunicazione del 2001 ⁽⁴³⁾, la Commissione sottolinea che la compatibilità è determinata da tre principi:
- *neutralità* rispetto al regime di proprietà, pubblica o privata, delle imprese,
 - *libertà degli Stati membri* di definire i servizi d'interesse generale,
 - *proporzionalità*, nel senso che le restrizioni alla concorrenza e le limitazioni delle libertà del mercato unico non devono eccedere quanto necessario per garantire l'effettivo assolvimento della missione.
- (118) Con il primo principio, la *neutralità*, si intende che la Commissione è neutrale quanto al regime di proprietà pubblica o privata delle imprese che forniscono il servizio di interesse generale. La conformità a questo principio non è in questione nel presente caso.
- (119) La *libertà di definizione* significa che spetta fundamentalmente agli Stati membri definire che cosa considerino servizi d'interesse economico generale, in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta a controllo soltanto in caso di abusi o errore manifesto. Tuttavia, in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita e essere affidata esplicitamente con atto pubblico (compresi i contratti). Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità.
- (120) Il decreto costituisce lo strumento giuridico che definisce con sufficiente chiarezza, affidandolo esplicitamente a PI, il servizio di interesse economico generale rappresentato dalla raccolta del risparmio postale.
- (121) La *proporzionalità* con riferimento all'articolo 86, paragrafo 2, implica che i mezzi utilizzati per la missione di interesse generale non devono dare origine a indebite distorsioni degli scambi né andare al di là di quanto necessario per garantire l'effettivo adempimento della missione. La prestazione del servizio di interesse economico generale deve essere garantita, e l'impresa alla quale tale compito è affidato deve essere in grado di sostenere gli oneri specifici e i costi netti supplementari che ne derivano. Di conseguenza, nel caso in oggetto, è necessario quantificare i costi netti supplementari derivanti dall'obbligo di servizio pubblico imposto a PI dal decreto, per poi confrontarli con il vantaggio accordato a PI dallo Stato. Si può pertanto concludere che, se la compensazione statale a favore di PI non è superiore ai costi netti supplementari degli obblighi di servizio pubblico, il principio di proporzionalità è rispettato.
- (122) Pur richiesta per iscritto, l'Italia non ha trasmesso informazioni sui costi pieni di collocamento dei BFP sostenuti da PI, poiché i dati non sono disponibili. Date le circostanze, è impossibile stabilire a questo stadio la proporzionalità della remunerazione di PI.
- (123) PI è un'impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata ai sensi della direttiva sulla trasparenza ⁽⁴⁴⁾, essendo incaricata del servizio di interesse economico generale relativo al risparmio postale. La Commissione osserva che l'incapacità di PI di individuare i costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività, potrebbe configurare violazione della direttiva sulla trasparenza.
- (124) Non sarebbe rispettata neanche la disciplina comunitaria del 2005 laddove afferma che quando un'impresa è incaricata della fornitura di più servizi di interesse economico generale, sia perché è diversa l'autorità che attribuisce il servizio di interesse economico generale, sia perché è diversa la natura del servizio di interesse economico generale, la contabilità interna dell'impresa deve permettere di garantire l'assenza di sovracompensazione a livello di ciascun servizio di interesse economico generale.
- (125) A questo stadio, la Commissione non esclude inoltre l'eventualità di procedere a un'analisi della remunerazione dei prodotti del risparmio postale, per valutare la proporzionalità della compensazione del servizio di collocamento dei BFP.
- (126) In conclusione, la Commissione incontra serie difficoltà nel valutare la compatibilità della remunerazione corrisposta da CDP a PI per i BFP, nell'ipotesi che questa configuri aiuto di Stato.

⁽⁴³⁾ Comunicazione della Commissione-I servizi d'interesse generale in Europa (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4).

⁽⁴⁴⁾ Direttiva della Commissione del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese (GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE della Commissione del 28 novembre 2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

5. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, la Commissione ha deciso di considerare che la remunerazione di CDP a PI per il collocamento dei libretti di risparmio postale non costituisce aiuto di Stato nel periodo 2000-2005.

Riguardo invece alla remunerazione per il collocamento dei buoni fruttiferi postali che CDP corrisponde a PI dal 2000, tenuto conto di quanto precede la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

Ai fini della valutazione sono richieste soprattutto le seguenti informazioni:

- a. Per l'analisi della conformità al mercato della remunerazione corrisposta a PI (dal 2000):
 - indicare i prodotti finanziari assimilabili per le 4 categorie di BFP, precisando i motivi;
 - dettagliare le commissioni corrisposte da CDP/MEF a PI per il collocamento delle 4 categorie di BFP;
 - descrivere la struttura delle singole commissioni per prodotto (collocamento, gestione amministrativo-contabile, contributo ai costi di produzione);
 - indicare le remunerazioni di mercato corrisposte per i prodotti assimilabili (secondo la stessa struttura di costi).
- b. Per l'analisi della conformità al mercato della remunerazione relativa alla produzione e alla gestione dei buoni cartacei (dal 2000):
 - specificare se esistono servizi assimilabili offerti da operatori finanziari, e a quale costo;
 - precisare i costi netti sostenuti da PI per la produzione e la gestione dei buoni cartacei; specificare nel dettaglio i metodi con cui i costi e i ricavi sono stati imputati o attribuiti a queste attività e il relativo margine ragionevole ⁽⁴⁵⁾.
- c. Per l'analisi della compatibilità dell'aiuto (dal 2004):
 - precisare i costi netti sostenuti da PI per i servizi di collocamento e gestione dei BFP;
 - specificare nel dettaglio i metodi con cui i costi e i ricavi sono stati imputati o attribuiti a queste attività;
 - precisare il margine ragionevole per queste attività.

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”

⁽⁴⁵⁾ Le risposte a questi punti potranno anche servire per la valutazione della compatibilità degli aiuti concessi in tale contesto.